SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ PROPONENTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROPOSTA DI CONVENZIONE** | **categoria merceologica** | **codice** |
| *EPPI**Via Giovanni Battista Morgagni 30/E**00136 Roma Rm* |
| ***Società proponente*** |  |
| ***Settore*** |  |
| ***Con sede in via*** |  | ***Città:*** |  | ***Pr.*** |  |
| ***Tel*** |  | ***Fax:*** |  | ***E-mail:*** |  |
| ***Sito internet*** |  | ***Altro:*** |  |
| ***Breve descrizione dei prodotti/servizi offerti*** |  |
| ***Rappresentante*** |  |
| ***Documenti allegati:*** |  |
| ***Copertura territoriale:*** | *Nazionale* | *Regionale* | *Comunale* |
|  |  |  |

**Principali ed essenziali condizioni contrattuali di convenzione**

Art. 1. **definizioni**

Sono definiti:

“Ente” EPPI, Ente di Previdenza dei Periti Industriali, fondazione di diritto privato costituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

“Società proponente” la società che propone all’Ente la Convenzione;

“Convenzione” l’insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall’insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e l’Ente;

“Beneficiari”: gli iscritti all’Ente, i dipendenti dell’Ente.

Art. 2. **Tipologia dell'accordo**

La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati.

Art. 3. **Clausola miglior offerta**

Qualora la Società proponente dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, la stessa Società si impegna ad adeguare la Convenzione all’offerta più vantaggiosa senza che l’Ente ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione all’Ente stessa;

Qualora la Società proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliorie offerte.

L’Ente aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in *melius*, determinanti l’offerta più vantaggiosa.

Art. 4. **Eventuali modifiche**

La Società proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'art 3, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, deve informare tempestivamente l’Ente che si riserva il diritto di risolvere il rapporto.

Art. 5. **Utilizzo del marchio**

La Società proponente concede all’Ente il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi

oggetto della Convenzione.

Per l'utilizzo del marchio dell’Ente la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.

# Art.6 Comunicazione dell'offerta

L’Ente si riserva di comunicare ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione fornendo agli stessi materiale informativo.

In particolare, l’Ente potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente si obbliga a trasmettere all’Ente entro 10 giorni dall’approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all’intervenuta effettiva ricezione, in favore dell’Ente, di tutto il materiale informativo occorrente.

L’Ente, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 3 e 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

Art. 7. **Materiale informativo digitale e assistenza**

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 6 seguendo le specifiche digitali che verranno concordate. L’Ente si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.

La Società proponente si impegna a fornire un contatto (mail e/o telefonico) per l’assistenza richiesta dai beneficiari e/o dagli uffici dell’Ente.

Art. 8. **Resoconto sulle adesioni**

La Società proponente si impegna a fornire semestralmente all’Ente un documento di analisi statistica delle adesioni alla Convenzione e ogni altro dato che dovesse essere richiesto per la corretta valutazione dell’efficacia dell’iniziativa.

Art. 9. **Clausola di risoluzione**

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione.

La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. L’Ente si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l’intervenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.

Art. 10. **Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata annuale con tacito rinnovo. Al fine di assicurare la corretta gestione delle Convenzioni, per il primo anno esse avranno una durata sino al 31 dicembre 2023, e pertanto qualora non disdettate si rinnoveranno tacitamente.

È facoltà per ciascuna delle parti (Ente e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione a mezzo pec all’indirizzo infogare@pec.eppi.it in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal sessantesimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione.

La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in coso d’esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

# Art. 11 Esclusione di impegni dell’Ente

È espressamente accettato e convento che, in capo all’Ente, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.

Art. 12. **Legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di ROMA.

Art. 13 **codice etico**

La società proponente dopo aver preso visione del codice etico dell’Ente (presente sul sito EPPI al seguente [LINK](https://www.eppi.it/files/231/EPPI%20-%20Allegato%201%29%20Codice%20Etico_2022_04.pdf)) dichiara:

* di conoscere i principi del codice etico dell’Ente,
* di impegnarsi a non adottare alcun comportamento che induca in qualsiasi modo l’Ente o i suoi destinatari a violare i princìpi in esso previsti, anche contenuti in protocolli di legalità e patti di integrità

Art. 14 **Privacy**

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (“GDPR”) la società proponente dichiara di aver preso visione dell’‘informativa fornitori’ disponibile sul sito dell’Ente (al link [https://www.eppi.it/files/informativa\_fornitori.pdf)](https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf%29) e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa

Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

**La società proponente L’Ente**